

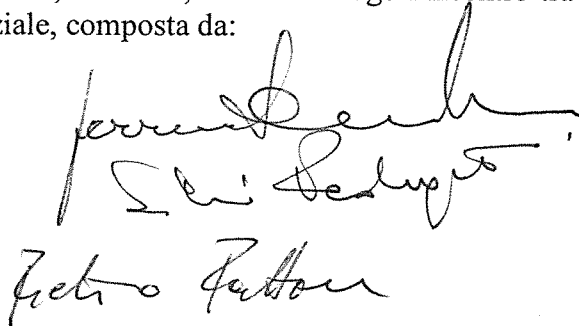
AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 3146 di data 23 dicembre 2004, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il C.C.P.L. 1998-2001 relativo al personale del Comparto Ricerca, il giorno 27 dicembre 2004, ad ore 10,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

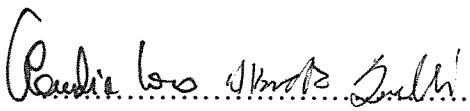
sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

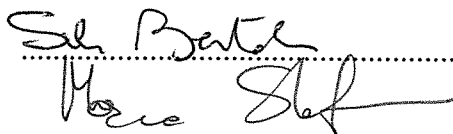
dott. Pietro Patton - componente

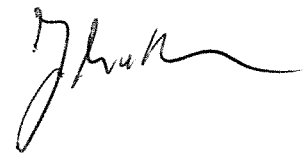


e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 per la C.G.I.L. - Funzione pubblica

 per la C.I.S.L. - FPS

 per la U.I.L. - Enti locali



Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro relativo al personale del comparto ricerca per il quadriennio 1998-2001.

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA PER IL QUADRIENNIO 1998-2001

Art. 1

Campo di applicazione, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica al personale del comparto Ricerca così come definito dall'art. 5 del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg. e concerne la parte economica per i distinti bienni contrattuali 1998-1999 e 2000-2001.
2. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 60 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997.
3. Le Amministrazioni danno attuazione al presente contratto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell'avvenuta stipulazione dello stesso.

Art. 2

Incrementi tabellari

1. Gli stipendi tabellari del personale di cui all'art. 1 sono rideterminati negli importi e con le decorrenze di cui alla tabella costituente l'Allegato A) al presente accordo. L'Amministrazione provvede al conguaglio attivo o passivo che ne derivi complessivamente.

Art. 3

Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione rispettivamente nel periodo di vigenza della parte economica dei contratti per il biennio 1998-1999 e per il biennio 2000-2001, gli incrementi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi che ne derivano, relativamente al singolo biennio, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 2 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.



TABELLA A)

PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA
POSIZIONI STIPENDIALI C.C.P.L. 1998-2001
(Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la 13^a mensilità)

Ricercatore III ^a fascia – liv. R3						
Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale dec. 1.11.1998	Posizione stipendiale dec. 1.7.1999	Posizione stipendiale dec. 1.7.2000	Posizione stipendiale dec. 1.1.2001	Speciale indennità annua lorda fissa e continuuativa (assegno speciale) dec. 1.7.1997
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
						(F)
I	da 0 a 4	30.887,74	31.589,46	32.034,27	32.821,35	-
II	da 5 a 8	35.291,57	35.973,29	36.493,88	37.367,72	-
III	da 9 a 12	39.980,66	40.542,38	41.118,75	42.085,56	-
IV	da 13 a 16	44.405,48	45.087,20	45.713,15	46.772,92	-
V	da 17 a 22	50.558,55	51.500,57	52.207,08	53.397,00	-
VI	da 23 a 30	56.810,78	57.752,79	58.533,68	59.847,54	-
VII	da 31 in poi	64.911,92	65.853,94	66.733,98	68.208,98	-

Ricercatore II ^a fascia – liv. R2						
Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale dec. 1.11.1998	Posizione stipendiale dec. 1.7.1999	Posizione stipendiale dec. 1.7.2000	Posizione stipendiale dec. 1.1.2001	Speciale indennità annua lorda fissa e continuuativa (assegno speciale) dec. 1.7.1997
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
						(F)
I	da 0 a 4	22.340,38	22.879,56	23.229,01	23.840,17	1.213,67
II	da 5 a 8	25.549,64	26.086,82	26.485,46	27.154,79	1.213,67
III	da 9 a 12	28.810,55	29.349,73	29.783,55	30.514,86	1.213,67
IV	da 13 a 16	32.053,38	32.592,56	33.069,77	33.869,24	1.213,67
V	da 17 a 22	36.423,64	37.117,76	37.644,54	38.536,98	1.213,67
VI	da 23 a 30	40.938,51	41.632,62	42.215,19	43.194,39	1.213,67
VII	da 31 in poi	46.717,14	47.411,26	48.062,00	49.158,95	1.213,67

Ricercatore I ^a fascia – liv. R1						
Fascia stipendiale	Anzianità	Posizione stipendiale dec. 1.11.1998	Posizione stipendiale dec. 1.7.1999	Posizione stipendiale dec. 1.7.2000	Posizione stipendiale dec. 1.1.2001	Speciale indennità annua lorda fissa e continuuativa (assegno speciale) dec. 1.7.1997
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
						(F)
I	da 0 a 4	16.194,02	16.584,46	16.863,35	17.334,36	1.213,67
II	da 5 a 8	18.473,66	18.864,10	19.167,78	19.682,17	1.213,67
III	da 9 a 12	20.791,01	21.181,45	21.516,11	22.080,08	1.213,67
IV	da 13 a 16	23.089,24	23.479,68	23.839,13	24.446,49	1.213,67
V	da 17 a 22	26.215,87	26.742,65	27.145,49	27.821,02	1.213,67
VI	da 23 a 30	29.431,85	29.958,63	30.398,65	31.136,15	1.213,67
VII	da 31 in poi	33.545,94	34.072,73	34.562,33	35.386,59	1.213,67